



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo

## ORDINANZA SINDACALE

N. 13 del 07/07/2023

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE AL SERVIZIO DELLE SPIAGGE SITE IN LOCALITÀ MUGONI, PORTO CONTE/LA STALLA, TRAMARIGLIO, PER LA STAGIONE TURISTICA 2023.**

**RILEVATO** che nel periodo estivo le zone costiere del territorio comunale sono interessate da un notevole afflusso giornaliero di turisti e che la deficienza di aree di parcheggio determina serie difficoltà di circolazione e conseguenti rischi per la pubblica incolumità a causa dei volumi di traffico e della sosta incontrollata dei veicoli che spesso vengono lasciati ai margini delle piste e delle strade e che, quindi, costituiscono ostacolo al libero transito dei veicoli chiamati ad eseguire interventi di pubblica necessità sia in tema di soccorso che di vigilanza e sicurezza.

### **PRESO ATTO:**

- della indilazionabile ed urgente necessità di ovviare alla situazione di pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'utilizzazione come area di sosta per autoveicoli, di una porzione di un'area di proprietà privata aperta all'uso pubblico esposta ad elevato rischio di incendi durante la stagione estiva (area questa distinta in catasto terreni al F. 19 mapp. 595 parte, situata lungo la pista sterrata utilizzata per l'accesso ad un tratto della spiaggia La Stalla – Porto Conte alla quale si accede dalla SP55 attraverso un ponticello di limitata larghezza), dato il considerevole afflusso di turisti che, anche per la corrente stagione estiva, si delinea di consistenza eccezionale;
- della acclarata inidoneità della predetta area per la sosta dei veicoli siccome privadelle caratteristiche di sicurezza per tale scopo quali l'assenza di un sistema antincendio e di una fascia antincendio di sicurezza, di segnaletica di pericolo;
- che lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità è determinato dalla sosta all'interno della predetta area - priva delle caratteristiche di sicurezza per tale scopo - di un numero indiscriminato di veicoli che renderebbe difficoltoso l'intervento dei mezzi di soccorso, con grave rischio per la pubblica incolumità;

- della volontà manifestata dall'amministratore della Società Sogat Alghero s.r.l. di mettere a disposizione e rendere prontamente disponibili e fruibili le aree di proprietà della predetta società ubicate in località Mugoni e La Stalla-Porto Conte, distinte rispettivamente al N.C.T. al F. 19 mapp. 296 e al F. 19 mapp. 154, 69, 233 e 191, così da poter essere utilizzate temporaneamente e provvisoriamente per la sosta dei veicoli dei fruitori omonime spiagge;
- della volontà manifestata dalla proprietaria dell'area sita in località Mugoni distinta al N.C.T. al F. 19 mapp. 75 e 36 parte, di rendere prontamente disponibili e fruibili le stesse così da poter essere utilizzate provvisoriamente per la sosta dei veicoli dei fruitori della spiaggia Mugoni;
- della disponibilità manifestata dal Direttore dell'Azienda Speciale Parco di Porte Conte di realizzare nel fondo distinto al N.C.T. al F. 45 particella 657 *parte* in via provvisoria e temporanea, limitatamente alla stagione estiva - di un'area di sosta per i veicoli così da eliminare le criticità legate alle difficoltà di accesso dei mezzi di soccorso e antincendio alla fascia costiera della baia del Tramariglio (tenuto conto della presenza di un molo di ormeggio, di un circolo nautico e di molteplici strutture turistiche insistenti sulla spiaggia omonima) dovuta alla sosta indiscriminata dei veicoli ai margini dell'unica strada sterrata di proprietà regionale di ridotte dimensioni che consente l'accesso alla predetta baia tenuto conto che, ad oggi, non esiste nessuna area di sosta, previa esecuzione di tutti quegli interventi che si dovessero rendere necessari per la messa in sicurezza dell'area.

**CONSIDERATO** che al fine di ovviare nell'immediato alla problematica anzidetta ed al fine di rendere fruibili per la sosta le aree sopra indicate è necessario - a tutela della pubblica e privata incolumità - adottare provvedimenti immediati, anche se temporanei, al fine di:

- inibire la sosta indiscriminata dei veicoli all'interno dell'area distinta in catasto terreni al F. 19 mapp. 595 parte, da attuarsi mediante il posizionamento di adeguata segnaletica e cartellonistica;
- consentire - a cura dei proponenti aventi titolo - l'allestimento temporaneo per la corrente stagione balneare e comunque sino al 31/10/2023 - come aree di sosta al servizio delle spiagge i terreni sopraindicati siti in località Mugoni, La Stalla-Porto Conte e Tramariglio.

**RICHIAMATO** l'art. 22 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, approvate con Deliberazione di G.R. n. 17/53 del 04/05/2023, a mente del quale:

- *"2) I Sindaci, per evitare intralci alla circolazione nelle aree di sensibile frequenza turistica stagionale, e per mantenere libera la viabilità da utilizzarsi in caso di emergenza per l'eventuale esodo e per l'intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso, devono adottare apposita ordinanza per regolamentare il traffico e la sosta nelle suddette aree valida per il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo.*
- *3) Con la medesima ordinanza i Sindaci disciplinano anche le aree di parcheggio e/o sosta autorizzate e attrezzate, anche temporanee, a servizio delle spiagge, delle località balneari, delle aree destinate a sagre e fiere, etc., secondo le modalità prescritte nel successivo art. 24".*

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito per assicurare l'incolumità pubblica.

**DATO ATTO** che con nota prot. generale n°69145 del 07/07/2023 è stata data preventiva comunicazione al Sig. Prefetto dell'adozione della presente ordinanza.

**VISTA** l'ordinanza n°2 del 01/06/2023 dell'Azienda Speciale Parco di Porte Conte.

**VISTE** Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, approvate con Deliberazione di G.R. n. 17/53 del 04/05/2023.

**VISTO** il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n°1.

**VISTO** l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 200, n°267.

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n°689.

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n°267 e ss.mm.ii.

## **ORDINA**

per motivi di pubblica incolumità e sicurezza della circolazione durante il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, così come individuato dalle vigenti Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025:

- 1) l'istituzione del divieto di sosta permanente integrato con la zona rimozione su tutta l'area sterrata sita in località La Stalla – Porto Conte, individuata in catasto terreni al F. 19 mapp. 595 parte, al fine di inibire totalmente la sosta indiscriminata dei veicoli;
- 2) alla Società Sogat Alghero s.r.l. proprietaria dell'area distinta al N.C.T. al F. 19 mapp. 296 sita in località Mugoni e dell'area distinta al N.C.T. al F. 19 mapp. 154, 69, 233 e 191 sita in località La Stalla – Porto Conte, l'apertura temporanea dei predetti fondi <previa esecuzione di tutti quegli interventi che si dovessero rendere necessari per la messa in sicurezza dell'area> come area di sosta temporanea e stagionale (sino al 31/10/2023) al servizio della balneazione per i veicoli di residenti e turisti interessati ad usufruire dei tratti di litorale delle spiagge Mugoni e La Stalla. A tale scopo, per motivi di vigilanza, il proprietario dell'area sopraindicata potrà destinare proprio personale alla gestione gratuita della stessa. Per motivi di sicurezza si dispone, altresì, che i predetti fondi devono, nel tempo, essere sempre bonificati e mantenuti liberi da vegetazione o altri elementi infiammabili. All'interno dei predetti fondi l'area destinata al parcheggio deve essere mantenuta ad una distanza dai margini esterni non inferiore a 3 metri e tale comunque da consentire la circolazione dei veicoli stessi e di quelli di soccorso. Dovranno osservarsi integralmente le disposizioni di cui all'art. 24 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, approvate con Deliberazione di G.R. n. 17/53 del 04/05/2023;
- 3) alla proprietaria dell'area distinta al N.C.T. al F. 19 mapp. 75 e 36 parte, sita in località Mugoni, l'apertura temporanea del predetto fondo <previa esecuzione di tutti quegli interventi che si dovessero rendere necessari per la messa in sicurezza dell'area> come area di sosta temporanea e stagionale (sino al

31/10/2023) al servizio della balneazione per i veicoli di residenti e turisti interessati ad usufruire dei tratti di litorale della spiaggia Mugoni. A tale scopo, per motivi di vigilanza, il proprietario dell'area sopraindicata potrà destinare proprio personale alla gestione gratuita della stessa. Per motivi di sicurezza si dispone, altresì, che il predetto fondo deve, nel tempo, essere sempre bonificato e mantenuto libero da vegetazione o altri elementi infiammabili. All'interno del predetto fondo l'area destinata al parcheggio deve essere mantenuta ad una distanza dai margini esterni non inferiore a 3 metri e tale comunque da consentire la circolazione dei veicoli stessi e di quelli di soccorso. Dovranno osservarsi integralmente le disposizioni di cui all'art. 24 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, approvate con Deliberazione di G.R. n. 17/53 del 04/05/2023;

4) all'Azienda Speciale Parco di Porte Conte la realizzazione - nel terreno distinto al N.C.T. al F. 45 particella 657 (parte) - in via provvisoria e temporanea, limitatamente alla corrente stagione estiva, di un'area di sosta per i veicoli così da eliminare le criticità legate alle difficoltà di accesso dei mezzi di soccorso e antincendio alla fascia costiera della baia del Tramarglio dovuta alla sosta indiscriminata dei veicoli ai margini dell'unica strada sterrata di accesso (anch'essa di proprietà regionale e di ridotte dimensioni) alla predetta baia. Dovranno osservarsi integralmente le disposizioni di cui all'art. 24 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, approvate con Deliberazione di G.R. n. 17/53 del 04/05/2023;

5) alla Società Alghero in House s.r.l. Unipersonale il posizionamento della segnaletica provvisoria relativa al divieto di sosta permanente integrato con la zona rimozione su tutta l'area sterrata sita in località La Stalla – Porto Conte, individuata in catasto terreni al F. 19 mapp. 595 parte, in relazione a quanto statuito.

### **AVVISA**

che l'inosservanza al divieto sosta istituito nell'area sterrata sita in località La Stalla – Porto Conte, individuata in catasto terreni al F. 19 mapp. 595 parte, sarà punita a norma dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00). Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981, n°689.

Il Comando di Polizia Locale, la Compagnia Barracellare, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari entro 60 giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; termini questi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge.

Sindaco

Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)